

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Oggetto: Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 – D.M 217663 del 13/05/2022 - Campagna 2022

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di stabilire che, a seguito dell'emanazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 e del DM del Ministero delle politiche agroalimentari e forestali n. 217663 del 13 maggio 2022, i nuovi termini per la presentazione delle domande dell'anno 2022 per le misure a superficie e per le misure connesse agli animali, nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale, sono:
 - **15 giugno 2022** per le Domande iniziali ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
 - **30 giugno 2022** per le Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 par. 1 del Reg. (UE) 809/2014;
- di stabilire pertanto che tali termini si applichino ai seguenti bandi:
 - DDD n. 202/ASR del 16/03/2022 "Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici - Campagna 2022."
 - DDD n. 212/ASR del 16/03/2022 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022 – Bandi - Sottomisura 10.1 (10.1C -10.1D), Sottomisura 11.1, Sottomisura 11.2 e Sottomisura 14.1 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2022."
 - DDD n. 224/ASR del 21/03/2022 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022 – D.G.R. 227/2018 e D.G.R. 241/2022 - Bando - Misura 12 - Sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000". Annualità 2022"
 - DDD n. 226/ASR del 21/03/2022 "Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.1 operazione A) - Pagamento per impegni Forestali e imboscamento - DDS n.672/2016 e s.m.i Bando 2016 e DDS n.65/2019 Bando 2018 -Modalità di presentazione delle



domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Bando per la conferma impegni campagna 2022.”

- DDD n. 227/ASR del 21/03/2022 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2022. Bando Sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica”. Annualità 2022”
 - DDD n. 228/ASR del 21/03/2022 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2022. Bando Misura 10 - Sottomisura 10.1 Operazione C) – “Gestione sostenibile dei pascoli” annualità 2022”
 - DDD n. 229/ASR del 21/03/2022 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022 – Bando - Sottomisura 10.1 Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque. Annualità 2022”
 - DDD n. 239/ASR del 22/03/2022 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2022. Bando Misura 10 - Sottomisura 10.1 D) Azione 1) Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale” – e Misura 10 Sottomisura 10.1 D) – Azione 2) “Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale”.” annualità 2022”
 - DDD n. 242/ASR del 23/03/2022 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022 – Bando - Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane. Annualità 2022”
 - DDD n. 281/ASR del 04/04/2022 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022. Bando Sottomisura 14.1 – Pagamenti per il benessere degli animali. Annualità 2022”
- di prendere atto che, come stabilito dalle Istruzioni Operative AGEA n. 53 del 13/05/2022:
- ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è ammessa la presentazione tardiva delle “domande iniziali” ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014, con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2022. In tal caso viene applicata la decurtazione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 oltre il termine del 30 giugno 2022, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 luglio 2022. Oltre detto termine le domande sono inammissibili
- di stabilire pertanto che le “domande iniziali” e le “domande di modifica” ai sensi dell’art. 15 pervenute oltre il termine del **11 luglio 2022**, sono inammissibili;
- di confermare che il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
- di confermare che il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale), coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande;



- di fissare la Data di Riferimento Regionale (DRR) al **11/07/2022**, per le verifiche sulle notifiche di inizio attività e di variazione inerenti le Sottomisure 11.1 e 11.2.;
- di fissare per la sottomisura 10.1.a al **11/07/2022** la Data di Riferimento Regionale (DRR), per la Conformità Agroclimatico Ambientale (ACA) al Sistema di qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) e Marchio QM; per le altre modalità di adesione al SQNPI i termini sono quelli stabiliti dal Mipaaf;
- di posticipare al **01/08/2022** il termine stabilito dal DDS 212/SPA del 16 marzo 2022 per la presentazione, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR):
 - della stampa della domanda sottoscritta, nel caso di presentazione tramite “liberi professionisti” convenzionati;
 - della domanda e dei moduli di richiesta accertamento varietale, per la **Sottomisura 10.1 D azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale** nei casi di colture annuali e carciofo o estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 2) per le colture arboree;
 - della domanda e dei Piani di pascolamento (solo se modificati rispetto al piano precedente e in caso di estensione impegno) per la **Sottomisura 10.1.C**;
- di stabilire per le domande presentate tramite liberi professionisti a valere sui bandi annualità 2022 che, per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e dei relativi allegati, ove previsti, delle Misure 10.1.A, 10.1.C, 10.1.D azione 1), 10.1.D azione 2), 11.2, 12.1, 13.1 e 14.1, il termine per il completamento dell’iter di presentazione su SIAR è quello del **01/08/2022**;
- di stabilire per le domande presentate tramite CAA a valere sui bandi annualità 2022 che, per la presentazione degli allegati per le Misure 10.1.C, 10.1.D azione 1), 10.1.D azione 2), 12.1, e 14.1, il termine per il completamento dell’iter di presentazione su SIAR è quello del **01/08/2022**;
- di confermare che per le domande presentate sui bandi suddetti, il periodo di impegno parte dal 15 maggio 2022;
- di sostituire il paragrafo 3 “Ambito territoriale” dell’Allegato A al DDS n. 229 del 21 marzo 2022, con il testo di seguito riportato:
 - La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale e sulle superfici dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio come previsto dalle previsioni contenute nell’Allegato 2 all’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, approvata con DGR 1591 del 22/12/2021 per cui le domande di pagamento riferite a bandi emanati prima del 1° gennaio 2023 restano in capo alla Regione Marche.
Le superfici oggetto dell’aiuto ricadano in un’area delimitata da un accordo agro ambientale d’area approvato dalla Regione Marche, che preveda l’attivazione dell’azione specifica.
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento;



Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Dott. Lorenzo Bisogni*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 06 aprile 2020 “recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020”;
- DECRETO ministeriale n. 217663 del 13 maggio 2022 avente oggetto “Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l’anno 2022.”;
- Istruzioni Operative AGEA n 53 del 13/05/2022 “Sviluppo Rurale - Integrazione Istruzioni Operative n.11 del 08/02/2022 e n.15 del 10/02/2022– Reg. UE 1305/2013 – Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande e adeguamento calcolo esito zootecnia - Campagna 2022.

(motivazione)

Con l’emanazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, viene concessa maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento. Conseguentemente per l’anno 2022 il Ministero delle politiche agroalimentari ha emanato il Decreto ministeriale n. 217663 del 13 maggio 2022 con cui sono stati posticipati al 15 giugno 2022 i termini per la presentazione della domanda unica e delle domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti a superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Viene altresì stabilito che le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, devono essere comunicate all’autorità competente entro il 30 giugno 2022.

L’Organismo pagatore AGEA, competente per la Regione Marche, ha emanato le istruzioni operative n. 53 del 13/05/2022.

In funzione di tali regolamentazioni l’Autorità di Gestione del PSR Marche dispone di posticipare i termini di presentazione delle domande aggiornando tutti i decreti del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale per le misure a superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale relativi alla campagna 2022.

In particolare è possibile stabilire i nuovi termini per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 come di seguito riportato:

- a) **15 Giugno 2022** per le “domande iniziali”;
- b) **30 Giugno 2022** per le “domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014”;



c) per le “domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)”, il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

È ammessa la presentazione tardiva delle “domande iniziali” ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2022. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. La presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 oltre il termine del 30 giugno 2022, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 luglio 2022.

Va quindi stabilito che le “domande iniziali” e le “domande di modifica” ai sensi dell’art. 15 pervenute oltre il termine del **11 luglio 2022** sono inammissibili.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

In considerazione della nuova scadenza è necessario fissare la nuova data di riferimento regionale (DRR) al **11/07/2022**, per le verifiche sulle notifiche di inizio attività e di variazione inerenti le sotto misure 11.1 e 11.2, originariamente stabilita al 10 giugno 2022.

È necessario anche individuare la nuova data di riferimento regionale (DRR) per le aziende aderenti al sistema di certificazione per Conformità Agroclimatico Ambientale (ACA) nel sistema SQNPI e le aziende aderenti al Marchio QM, al fine di verificare l’assoggettamento al sistema di controllo, originariamente stabilita al 10 giugno 2022. Considerando che le disposizioni del MIPAAF, hanno posticipato l’adesione al 15 giugno 2022 per il SQNPI Marchio e che lasciano alle Regioni la possibilità di stabilire un termine diverso per l’adesione alla sola conformità ACA, si reputa opportuno stabilire al **11/07/2022** il termine di adesione (DRR) sia per la conformità ACA, che per l’adesione al Marchio QM.

E’ inoltre necessario posticipare al **01/08/2022** il termine stabilito dal 212/SPA del 16 marzo 2022 per la presentazione, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR):

- della stampa della domanda sottoscritta, nel caso di presentazione tramite “liberi professionisti” convenzionati;
- della domanda e dei moduli di richiesta accertamento varietale, per la **Sottomisura 10.1 D azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale** nei casi di colture annuali e carciofo o estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 2) per le colture arboree;
- della domanda e dei Piani di pascolamento (solo se modificati rispetto al piano precedente e in caso di estensione impegno) per la **Sottomisura 10.1.C**;

Per le domande presentate tramite liberi professionisti va stabilito il nuovo termine del **01/08/2022**, come termine ultimo per il completamento dell’iter di presentazione su SIAR, a pena di inammissibilità, delle domande di sostegno/pagamento per le Misure 10.1.A, 10.1.C, 10.1.D azione 1), 10.1.D azione 2), 11.2, 12.1, 13.1 e 14.1, e dei relativi allegati ove previsti, attraverso la procedura dettagliata negli specifici bandi al paragrafo 6.1.



Per le domande presentate tramite CAA va stabilito il nuovo termine del 01/08/2022, come termine ultimo per il completamento dell'iter di presentazione su SIAR, a pena di inammissibilità, degli allegati previsti per i bandi delle Misure 10.1.C, 10.1.D azione 1), 10.1.D azione 2), 12.1 e 14.1.

Inoltre è necessario precisare che nel paragrafo 3 dell'Allegato A al DDS n. 229 del 21 marzo 2022, l'Ambito territoriale non era correttamente descritto in quanto non teneva conto dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

Pertanto il paragrafo 3 "Ambito territoriale" dell'Allegato A al DDS n. 229 del 21 marzo 2022 è sostituito con il testo di seguito riportato:

- La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale e sulle superfici dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio come previsto dalle previsioni contenute nell'Allegato 2 all'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, approvata con DGR 1591 del 22/12/2021 per cui le domande di pagamento riferite a bandi emanati prima del 1° gennaio 2023 restano in capo alla Regione Marche.

Le superfici oggetto dell'aiuto ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche, che preveda l'attivazione dell'azione specifica.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

(esito dell'istruttoria)

Per quanto sopra detto, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: "Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 – D.M 217663 del 13/05/2022 - Campagna 2022".

Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati

